

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1768-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NAPOLITANO FRANCESCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1964 (Stampato n. 672)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 ottobre 1964*

Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali

Presentata alla Presidenza il 30 novembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 1768, già approvato dal Senato nella seduta del 20 ottobre 1964, concerne la delega al Governo:

1) ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali;

2) ad apportare alla tariffa stessa, fino al 31 dicembre 1966, le modificazioni che si presentino necessarie in relazione ai criteri stabiliti nell'articolo 3.

È da rilevare innanzitutto che il provvedimento in esame fa seguito ad una serie di

analoghi provvedimenti emanati a partire dal 1949, i quali, anche per i loro carattere essenzialmente tecnico, hanno sempre trovato l'approvazione del Parlamento.

Infatti, con la legge 24 dicembre 1949, numero 993 il Governo fu delegato ad emanare una tariffa doganale comportante prevalentemente dazi commisurati sul valore delle merci, a differenza della precedente tariffa a dazi specifici.

Con l'articolo 2 della legge medesima il Governo fu inoltre delegato, nei primi due anni dall'entrata in vigore della tariffa, a sospendere in tutto o in parte i dazi stabiliti dalla tariffa stessa o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti delle industrie, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale.

Quest'ultima delega è stata a più riprese prorogata e — da ultimo — con la legge 26 gennaio 1962, n. 6 che verrà a scadere il 31 dicembre 1964.

Nel quadro delle facoltà attribuite al Governo con le suddette leggi, sono state emanate dal 1950 al 1961, tre successive tariffe doganali, nonché numerosissimi provvedimenti di modificazione delle tariffe stesse, sia per apportare variazioni alla nomenclatura tariffaria, sia per modificare il livello daziario dei vari prodotti.

Il Governo chiede ora una nuova delega in materia tariffaria e non una semplice proroga della delegazione conferita, fino al 31 dicembre 1964, con la suddetta legge 26 gennaio 1962, n. 6 per un duplice motivo:

1) la tariffa doganale attualmente in vigore, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, nonostante abbia solo tre anni di vita, è già stata modificata, sia nella nomenclatura che nei dazi, con ben 53 provvedimenti alcuni dei quali di notevole portata, per cui si rende assolutamente necessario emanarne una nuova, affinché sia consentita una facile consultazione anche ai non specializzati, a coloro cioè che non possono seguire tutte le pubblicazioni in materia. Gli operatori commerciali sono ora costretti a consultare *Gazzette Ufficiali*, disposizioni, circolari, ecc. per conoscere quale sia il dazio gravante sulla merce, con grave pregiudizio della scorrevolezza dei traffici;

2) la profonda evoluzione determinatasi in questi ultimi anni in materia doganale a seguito dell'adesione del nostro Paese alla Convenzione di Bruxelles sulla nomenclatura per la classificazione doganale delle merci,

nonché ai Trattati internazionali che hanno istituito le Comunità Europee (C.E.C.A., EURATOM, C.E.E.), rende necessaria una specifica delega al Governo per l'attuazione, in materia tariffaria, dei relativi obblighi internazionali.

La prima delega che il Governo chiede è, dunque, quella che consenta l'emanazione di una nuova tariffa doganale, che si inquadri nello stato attuale della legislazione.

Dall'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, traspare evidente la natura essenzialmente tecnica del provvedimento, nonché i suoi ben determinati limiti che trovano riferimento in espresse disposizioni di legge.

Viene chiesto infatti di delegare il Governo ad emanare una tariffa che:

1) riproduca la nomenclatura doganale stabilita dalla Convenzione di Bruxelles, ivi comprese le aggiunte, modificazioni e note esplicative ed interpretative approvate in sede internazionale;

2) sia redatta in conformità delle sottovoci e note complementari della tariffa doganale comune delle Comunità europee e possa comprendere, in vista dell'adozione definitiva della tariffa comune stessa, ulteriori sottovoci inquadrate nelle precedenti, per consentire la temporanea conservazione delle attuali aliquote daziarie differenziate nei confronti del livello stabilito dalla predetta tariffa comune, a norma delle facoltà consentite durante il periodo transitorio previsto dal Trattato di Roma;

3) stabilisca aliquote daziarie che, rispettivamente per le provenienze dai paesi comunitari e dai paesi terzi, riflettano gli adempimenti legislativi ai quali, alla data di entrata in vigore della nuova tariffa, l'Italia sarà tenuta in forza dei Trattati che hanno istituito le Comunità Europee, nonché degli accordi, associazioni e convenzioni stipulati a norma dei Trattati stessi (si ricordano, a tal proposito, gli accordi di associazione stipulati con la Grecia e la Turchia, le convenzioni di associazione con gli Stati africani e Malgascio e con i paesi e territori d'oltremare associati alla C.E.E., nonché gli accordi commerciali con l'Iran ed Israele).

Si può dunque concludere che al Governo non è lasciata alcuna discrezionalità nell'emanazione della nuova tariffa, se si eccettua la facoltà di adeguare i diritti di magazzinaggio delle merci custodite nei magazzini doganali, alle tariffe relative alla sosta e alla custodia delle merci negli scali delle ferrovie dello Stato. Ben poca cosa, invero, che peraltro cor-

risponde ad una evidente esigenza dei traffici commerciali.

Circa la delega di cui all'articolo 3, che prevede, fino al 31 dicembre 1966, la facoltà al Governo di apportare modificazioni alla nuova tariffa, il motivo è da ricercarsi nella assoluta ed imprescindibile esigenza di variare la tariffa stessa con quella necessaria tempestività che consenta di evitare all'economia nazionale i danni di carattere economico e politico, che potrebbero derivare da un mancato automatico allineamento della legislazione tariffaria, alle variazioni convenute in sede internazionale e, per le necessità della nostra economia, in sede nazionale.

È da tener presente, infatti, che la spiccata dinamicità che pur caratterizza di norma la tariffa doganale, trova ora largo motivo di incremento nelle ricorrenti variazioni daziarie e di nomenclatura stabilite dal Trattato di Roma durante il periodo transitorio per la instaurazione del mercato comune.

Tali variazioni, come sovente si è verificato in passato, possono essere decise in anticipo sulle scadenze previste dal Trattato, ed è evidente che una mancata tempestiva applicazione di dette variazioni in concomitanza con gli altri Stati membri della C.E.E., non mancherebbe di provocare distorsioni di traffico, pregiudizievoli per l'economia nazionale.

La tariffa che il Governo vi chiede di poter emanare costituirà un punto fermo in relazione allo stato attuale della legislazione, un testo unico che raccoglierà tutti i provvedimenti daziari finora emanati.

Ma successivamente la tariffa stessa dovrà necessariamente adeguarsi ai nuovi accordi o provvedimenti di natura internazionale che deriveranno dai surriferiti obblighi comunitari. E ciò, sia per quanto riguarda la nomenclatura delle merci, in continua modificazione per l'adeguamento agli avvisi di classificazione emanati dal Consiglio di cooperazione doganale previsto dalla Convenzione di Bruxelles, sia per quanto riguarda il livello daziario, destinato a progressive riduzioni, fino all'annullamento totale, nei confronti delle merci comunitarie, ed al progressivo accostamento ai dazi della tariffa comune, per la convenienza da paesi terzi.

Anche gli interventi consentiti al Governo con l'articolo 3 risultano esattamente determinati in relazione agli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, per cui non può non convenirsi sulla natura eminentemente tecnica del provvedimento, nel suo assieme.

Per queste considerazioni la Commissione finanze e tesoro, nella sua maggioranza, vi raccomanda, onorevoli deputati, l'approvazione del disegno di legge, sottolineandone altresì l'urgenza in vista della imminente scadenza della delega attualmente in vigore (31 dicembre 1964) nonché dei prossimi provvedimenti tariffari imposti dal Trattato di Roma e richiesti dalle categorie interessate per particolari esigenze dell'industria e dei commerci nazionali.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante decreto avente valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nell'articolo successivo, una nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione e relative disposizioni preliminari.

ART. 2.

La nuova tariffa dei dazi doganali di importazione dovrà essere redatta in conformità:

1) della nomenclatura prevista dalla Convenzione per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e successive aggiunte e modificazioni, e relative regole generali per la interpretazione;

2) delle sottovoci e note complementari della tariffa doganale comune delle Comunità europee e della relativa regola generale per l'interpretazione.

In relazione ai dazi doganali applicati alla data del 1° gennaio 1957 ed a quelli fissati nella predetta tariffa comune delle Comunità europee, dovranno essere stabiliti, rispettivamente, per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, i dazi che, alla data di entrata in vigore della nuova tariffa, risulteranno applicabili a norma:

del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

dei Trattati e relativi atti allegati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea, ratificati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

degli accordi, associazioni e convenzioni stipulati a norma dei Trattati che istituiscono le Comunità europee.

Tenuto conto della esigenza di assicurare, a norma del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, nel quadro delle voci e note previste dalla

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso e delle sottovoci, note e dazi della tariffa doganale comune stessa, saranno inseriti, nella emananda tariffa, con appropriata formulazione tecnica ed opportuni adattamenti, le sottovoci, note e dazi che, a tal fine, si renderanno necessari.

La nuova tariffa dei dazi doganali sarà corredata da disposizioni preliminari che saranno recepite dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, adattandone opportunamente il testo alla nuova redazione dell'emananda tariffa ed apportando alle disposizioni stesse quelle modificazioni che si rendessero necessarie per adeguarle agli accordi internazionali e per coordinarle con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate.

Le disposizioni stesse possono prevedere norme che consentano al Ministro delle finanze di apportare variazioni ai diritti di magazzinaggio per le merci custodite nei magazzini di diretta e temporanea custodia della dogana, per adeguarle alla misura dei diritti previsti dalle tariffe relative alla sosta o alla custodia delle merci negli scali delle ferrovie dello Stato.

Stabiliranno, inoltre, che la nomenclatura doganale prevista per le merci in importazione sia applicata anche alle merci in esportazione.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è, inoltre, delegato ad apportare alla nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, fino al 31 dicembre 1966, mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e della marina mercantile, le modificazioni che si rendessero necessarie:

a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonché alla tariffa doganale comune delle Comunità europee;

b) per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa stes-

ART. 3.

Identico.

sa le aggiunte e modificazioni che si rendessero necessarie per agevolarne l'inquadramento nella predetta tariffa comune delle Comunità europee, per una migliore formulazione tecnica del testo, nonché per il loro coordinamento con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, per adeguarle con gli accordi internazionali, con le esigenze dei traffici commerciali e per armonizzarle con la legislazione degli altri Paesi facenti parte della Comunità economica europea;

c) per attuare, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, la progressiva instaurazione del Mercato comune a norma di quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 46, 226, 228 e 235 del Trattato stesso;

d) per l'adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni, che saranno adottate dai competenti Organi delle Comunità europee.

ART. 4.

È costituita una Commissione parlamentare composta di 20 senatori e di 20 deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzione di esprimere il proprio parere intorno alla emanazione della tariffa ed alle aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla tariffa medesima ai sensi e nei termini degli articoli precedenti.

ART. 5.

Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione anzidetta.

A capo di tale segreteria sarà chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze o dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette con qualifica non superiore a ispettore generale da collocare, all'uopo, nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Per il funzionamento della segreteria tecnica la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente dell'opera:

a) di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato;

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

b) di estranei all'Amministrazione dello Stato nei limiti e con le modalità e col trattamento economico che saranno determinati con decreti da emanarsi dal Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

ART. 6.

L'onere derivante dalla presente legge, concernente il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione parlamentare per la tariffa doganale, sarà fronteggiato con i fondi iscritti nel capitolo n. 313 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

A partire dall'esercizio 1965, l'onere annuo sarà di lire 6 milioni.

ART. 6.

Identico.